



# COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 22

**Oggetto:**

Piano economico finanziario (PEF) TARI Anno 2021 – Determinazioni.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **30** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,00** presso il Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	x	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE		x
ROSSO Laura	CONSIGLIERE	x	
ROSSO Fabio	CONSIGLIERE	x	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	x	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE		x
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	x	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	x	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE	x	
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE	x	
BRESSI Davide	CONSIGLIERE		x
		8	3

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indica

**Oggetto:**

Piano economico finanziario (PEF) TARI Anno 2021 – Determinazioni.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), la IUC, imposta unica comunale, è stata abolita, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- con deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* con l'adozione del nuovo *“Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)”* per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”* ed il relativo Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);
- con successiva Deliberazione del 03.03.2020 n. 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha approvato le *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ancora in vigore, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 702 della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte

dall'01.01.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- infatti, ai sensi dell'art.35 L. 448/2001 e della successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002, i Comuni devono provvedere ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso l'obbligatorio consorzio e che a tal fine, il comune di Villafalletto, aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2019 e 2020;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"; Dato atto che nel caso del Comune di Villafalletto l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consorzio C.S.E.A. – Consorzio servizi ecologia e ambiente di Saluzzo;

Visto l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22,03,2021, n. 41, (Decreto Sostegni), convertito in L. 21.05.2021 n. 69, ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", che prevede, limitatamente all'anno 2021, che i comuni predispongano gli atti deliberativi in materia di TARI entro il termine del 30.06.2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Vista la deliberazione dell'Arera del 23.06.2020 n. 238/2020/R/Rif che ha previsto l'Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Vista la deliberazione dell'Arera del 24.11.2020 n. 493/2020/R/Rif che ha poi disposto l'Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore, C.S.E.A. di Saluzzo, acquisito agli atti al protocollo n. 3238 in data 21.04.2021, validato dallo stesso CSEA con verbale di deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 12 in data 11.06.2021, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) riporta come gettito da "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" la somma di € 255.072,00, tenuto conto, come precisato nella nota protocollo C.S.E.A. n. 1561 in data 21.04.2021 di trasmissione dello stesso, delle detrazioni 4.5. lato comune per le seguenti partite: quota residuale dei contributi CONAI in rapporto alla riduzione al limite previsto dal MTR, per € 4.191,00 e lato gestore al fine di ricondurre i relativi costi all'importo contrattuale riconosciuto dal Consorzio stesso;

VISTO che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) come predisposto dallo C.S.E.A. non tiene conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2020 pari ad € 3.732,00 e riconducibili al contributo MIUR ricevuto da questo comune, che debbono invece essere considerate;

VISTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio S.E.A. n.12 del 11.06.2021 è stato validato il PEF MTR e la relazione di accompagnamento dello stesso da trasmettere ad ARERA con i dati economico finanziari e descrittivi reperiti dal gestore e dai documenti di servizio oltre ai dati di gestione consortile per farne parte integrant

Dato atto che questo comune è sede di discarica-impianto

Dato atto che la corresponsione delle somme di compensazione destinate ai comuni sede di discarica è venuta meno in modo improvviso e non programmato causando ingenti ripercussioni sulla struttura dei rispettivi bilanci a seguito della L.R. 1/2018 che ha fatto venir meno il presupposto oggettivo dei contratti che in Piemonte regolavano il riconoscimento di tali somme; i fondi stanziati dalla Regione Piemonte risultano enormemente inferiori rispetto a quanto previsto dalla pregressa normativa, sulla cui base erano stati sottoscritti gli accordi con gli enti gestori, accordi che stanno venendo a cessare per molti enti, tra i quali lo C.S.E.A.;

Dato atto che attualmente è sorto un carteggio tra questo Comune ed il Consorzio SEA per la mancata applicazione della tariffa agevolata e conseguente incremento di spesa che il comune, suo malgrado, si trova costretto a sopportare;

Dato atto che dal 1.1.2020 il Consorzio S.E.A. non riconosce più a favore di questo comune l'applicazione della tariffa agevolata, scontata dell'80%, relativa al costo dello smaltimento finale degli RSU, che quindi passa da € 25,00 a € 125,00 a tonnellata, causando un aumento della spesa a valere dal bilancio 2020 e seguenti non programmata né sostenibile

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2020 questo comune ha approvato l'ordine del giorno del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente ad oggetto "problematiche relative ai comuni sede di discarica e limitrofi: segnalazione al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte"

Dato atto che la Regione Piemonte con nota del 14.12.2020 ad oggetto "Segnalazione inerente i comuni del Consorzio S.E.A. sede di impianto di discarica in riferimento alla legge 549/1995, articolo 3 commi 27 e 30 e della Legge Regionale 1/2018, articolo 38, comma 2 bis e alla contribuzione volontaria" ribadisce che la richiesta di variazione della norma regionale in materia non risulta al momento possibile in quanto il bilancio regionale non lo consente;

Dato atto quindi che già lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non teneva conto delle nuove condizioni venutesi a creare per questo comune, ossia delle minori entrate dei contributi a favore dei comuni sede di discarica e delle maggiori spese per il costo smaltimento finale degli RSU, che incidono in modo pesante sulla gestione del ciclo dei rifiuti, già a decorrere dall'anno finanziario 2020 e che pertanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2022, redatto sulla base dei costi del rendiconto 2020, ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, in quanto permette di introitare una tariffa massima complessiva inferiore alla spesa complessiva dell'anno 2020 e permetterà il recupero della differenza solo con l'approvazione del PEF 2022 con la relativa bollettazione ed ingenti conguagli;

Dato atto che anche lo schema di piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore, Consorzio C.S.E.A., non tiene conto delle sopra elencate nuove condizioni venutesi a creare per questo comune che incidono anche sull'esercizio finanziario 2021 e che per tanto tale situazione sarà recepita solo nel PEF 2023, redatto sulla base di costi del rendiconto 2021, ma che tale discrasia temporale, incide pesantemente sulle finanze del comune, per gli stessi motivi sopra edotti;

RIBADITO che la comunicazione dei dati relativi al PEF 2021 relativo ai costi standard 2019 e all'adeguamento rispetto alle tariffe 2019 applicate per il 2020 e l'assenza del Pef 2022 relativo ai costi storici 2020, determinano alla data odierna l'impossibilità di valutare l'impatto dei dovuti conguagli sulle tariffe TARI per l'anno 2021 e successivi, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto;

RITENUTO, conseguentemente, di dare atto altresì della possibile necessità di segnalare eventuali difformità sia a C.S.E.A. sia ad ARERA qualora non evitabile;

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Villafalletto, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, rispetta il *"costo standard"* di gestione dei rifiuti.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno e che la mancata approvazione del PEF nel termine ultimo del 30.06.2021 genererebbe l'applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie a carico di questo ente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 con la quale il Comune di Villafalletto, ha optato all'applicazione dell'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Ritenuto di dover dare atto che con la deliberazione ARERA del 30.03.2021 n. 138/2021/R/Rif è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo per il secondo periodo regolatorio (valido per il quadriennio 2022-2025) del nuovo MTR (previsto ex lege e non prorogato nonostante le richieste avanzate da più parti) da cui conseguirà il mutamento delle valutazioni a valere sul PEF 2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario ex art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario – tributi, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano con n. 7 favorevoli, n. 1 astenuto (UBERTO Oreste) e n. / contrari

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 del Piano economico finanziario (PEF) e relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dall'Ente di governo d'Ambito;
3. di dare atto che la presente presa d'atto, in ragione della mancata presa d'atto delle nuove condizioni contrattuali applicate a questo comune, determina alla data odierna l'impossibilità di valutare l'impatto dei dovuti conguagli sulle tariffe TARI per l'anno 2021 e successivi, per cause non imputabili al Comune di Villafalletto;
4. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni ARERA adottate a decorrere dal 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e successive modificazioni;
5. di dare atto che dal PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta per il 2021:  
costo complessivo servizio gestione rifiuti urbani : € € 255.072,00  
gettito da "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" € 255.072,00  
di cui totale entrate tariffarie 2021 relative alle componenti di costo variabile: € 125.430,00  
di cui totale entrate tariffarie 2021 relative alle componenti di costo fisso: € 146.431,00  
detrazioni di cui al comma 4.5 delibera Arera n. 449/2019/R/Rif € 16.789,00  
detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRif/2020 € 3.732,00  
gettito al netto della delle detrazioni di cui ai punti precedenti : € 251.340,00
6. Di dare atto che il piano finanziario trasmesso costituisce la base per la determinazione delle Tariffe TARI 2021 e che, in attesa della successiva approvazione da parte di Arera, i relativi ricavi si configurano quale "Prezzo massimo", in ottemperanza ai vincoli di crescita stabiliti dall'Arera

7. di dare atto che il PEF relativo all'anno 2021 e relativi allegati dovranno essere trasmessi, da parte di C.S.E.A., quale ente territorialmente competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

*f.to SARCINELLI Giuseppe*

**IL CONSIGLIERE**

f.to ROSSO Laura

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14.07.2021

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

- 
- 
- |   |                                    |                   |         |
|---|------------------------------------|-------------------|---------|
| - | Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa alla Corte dei Conti     | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa _____                    | con lettera prot. | in data |
- 
- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 25.07.2021

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché \_\_\_\_\_.

Lì 25.07.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ZEROLI dott.ssa Sonia